


N.R.G. 1758 /2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI TIVOLI**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1758 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:

**[REDACTED]** rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE VERSACE

**ricorrente**

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ROMA e ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE [REDACTED]**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

**convenuti contumaci**

**FATTO**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare in corso di causa, la ricorrente indicata in epigrafe - inserita nella III fascia delle graduatorie di istituto per il



personale ATA valide per il triennio 2021/24 ed individuata quale destinataria di proposta di contratto a tempo determinato per il profilo di assistente amministrativo dall'Istituto Comprensivo Statale [REDACTED] con decorrenza dal 16.12.2021 al 31.01.2022 per 36 ore settimanali di servizio (prot. n. 6435 del 6.12.21) – ha contestato i decreti (rispettivamente, del 21.01.2022 e del 24.01.2022) con cui il dirigente scolastico del predetto Istituto ha rettificato in autotutela il suo punteggio nelle suddette graduatorie, in quanto “il servizio prestato nella paritaria [REDACTED] risulta privo di contribuzione come dichiarato dall'INPS territorialmente competente e pertanto non è attribuibile alcun punteggio”, nonché la conseguente comunicazione in data 21.01.2022, con cui il medesimo dirigente ha comunicato alla ricorrente l'interruzione, alla data del 24.01.2022, della supplenza in corso.

Censurando la legittimità dell'operato dell'amministrazione convenuta, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, anche in via cautelare, di “*ACCERTARE, DICHIARARE E RITENERE NULLI E/O ILLEGITTIMI i provvedimenti n. 438/U del 21.02.2022, n. 444/U del 21.02.2022 e il n. 1868/U del 24.03.2022, emessi dal Dirigente Scolastico Prof.ssa [REDACTED] dell'IC Statale di [REDACTED], di rettifica del punteggio, interruzione supplenza e di ridetermina e per l'effetto ORDINARE il ripristino del punteggio inizialmente indicato nella Domanda delle graduatoria d'istituto, per il personale ATA, triennio 2021/2024, nella Provincia di Roma, ovvero il diritto della ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia, per tutti i fatti evidenziati in narrativa. ACCERTARE, RICONOSCERE e DICHIARARE l'illegittimità dell'esclusione della nomina per la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, dal 06.12.2021 al 31.01.2022, con eventuale proroga, in quanto la signora [REDACTED] è assente per malattia, con il profilo di Assistente Amministrativo, presso l'IC Statale di [REDACTED] oltre all'incremento del punteggio, che la ricorrente avrebbe maturato con la conclusione dei contratti, ovvero il diritto della ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia, per tutti i fatti evidenziati nel presente ricorso e pertanto, CONSEQUENTEMENTE CONDANNARE, in solido tra loro, l'IC Statale di [REDACTED] in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, nonché il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Via Dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma, al RISARCIMENTO DEL DANNO patito dalla ricorrente e quantificato in € 10.000,00, oltre interessi legati e rivalutazione monetaria, o quella minore o maggiore che*



risulterà in corso di causa, per i fatti sopra esposti, conseguentemente e per gli effetti, ACCERTARE, RICONOSCERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente, ex art. 36 D. Lgs.165/2001, comma 2° e 5°, al RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE subito per effetto dell'illegittimo comportamento tenuto dell'Amministrazione convenuta, da determinarsi nelle somme che alla ricorrente sarebbero spettate per emolumenti relativi al contratto di lavoro a tempo determinato, dalla data di mancata stipula del contratto di lavoro a tempo determinato (dal 06.12.2021 al 31.01.2022 e eventuale proroghe), o comunque con la diversa decorrenza che dovesse risultare accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, OCCORRENDO, con apposita C.T.U., con le pronunce di condanna a ciò conseguenti a carico dell'Amministrazione convenuta, con interessi e rivalutazione. ACCERTARE, RICONOSCERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente del danno subito per non aver potuto effettuare la domanda di disoccupazione, presso l'INPS, e pertanto, CONDANNARE, in solido tra loro, l'IC Statale di [REDACTED], in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, nonché il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Via Dei Portoghesi n. 12 – 00186 Roma, al RISARCIMENTO DEL DANNO patito dalla ricorrente per non aver potuto effettuare la domanda di disoccupazione e quantificato in € 10.000,00, oltre interessi legati e rivalutazione monetaria, o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa. ACCERTARE, DICHIARARE e CONSEGUENTEMENTE DISPORRE il riconoscimento ai fini giuridici il servizio svolto da parte della ricorrente, in qualità di Assistente Amministrativo, presso l'Istituto [REDACTED] nell'A.S. 2019/2020 dal 01.10.2019 al 30.04.2020; nell'A.S. 2020/2021 dal 5.10.2020 al 20.04.2021”.

Sebbene regolarmente evocata, l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza ex art. 700 c.p.c., emessa in data 14.06.2022, questo Giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ha così statuito: “- dichiara l'illegittimità dei provvedimenti n. 438/U del 21.02.2022, n. 444/U del 21.02.2022 e n. 1868/U del 24.03.2022, emessi dal Dirigente Scolastico dell'IC Statale di [REDACTED] di rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria di istituto del personale ATA valida per il triennio 2021/24;- per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella predetta graduatoria, incrementato di quello che la ricorrente avrebbe conseguito



*se il rapporto alle dipendenze dell'I.C. non fosse stato disconosciuto;- rimette all'esito del giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite della presente fase cautelare".*

All'udienza del 6.04.2023, fissata per la trattazione della causa nel merito – sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte - il procuratore della parte ricorrente ha chiesto la conferma dell'ordinanza opposta, insistendo altresì nella domanda condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno derivante dalla sua illegittima condotta.

La causa, previa dichiarazione di contumacia della parte convenuta, è stata rinviata per discussione all'udienza del 18.04.2024, anch'essa sostituita, ex art.127 ter c.p.c., da note di trattazione scritta, e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.

### DIRITTO

Giova in primo luogo osservare che l'Amministrazione convenuta, con i decreti di rettifica allegati al ricorso, non ha contestato l'effettivo svolgimento, da parte della ricorrente, dei periodi di servizio prestati dalla ricorrente dal 01/10/2019 al 30/04/2020 e dal 05/10/2020 al 22/04/2021, in qualità di assistente amministrativo, presso la scuola paritaria "Montessori" [REDACTED] limitandosi a rilevare l'omessa apertura, in relazione a tali periodi, di una posizione assicurativa presso l'INPS.

Secondo l'amministrazione convenuta, tali periodi di servizio, in quanto privi di contribuzione, non sarebbero validi ai fini della determinazione del punteggio nelle graduatorie di istituto.

Pertanto, la stessa amministrazione ha proceduto alla rideterminazione del predetto punteggio, non attribuendone di conseguenza alcuno neanche per il servizio prestato dal 06/12/2021 al 21/01/2022 nel profilo di assistente amministrativo presso l'Istituto Comprensivo di [REDACTED], in quanto prestato di fatto e non di diritto (D.M.50 del 03/03/2021 art.6 comma 13 e 15).

Come già osservato nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., tale prospettazione non appare condivisibile.

Giova infatti considerare, come pure rilevato da copiosa e condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., *ex plurimis*, Corte di appello di Milano sent. n. 739/2021; Trib. di Roma sent. del 7.10.2020), che l'assolvimento dell'onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente attiene al rapporto assicurato, trattandosi di obbligo posto a carico della



parte datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed a favore dell'ente previdenziale.

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro abbia ommesso di versare i contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa non può certamente comportare il disconoscimento del servizio prestato dal lavoratore, non potendo farsi ricadere sul terzo prestatore di lavoro, estraneo all'obbligazione contributiva, le conseguenze dell'inadempimento del datore di lavoro.

Peraltro, occorre evidenziare come la normativa in materia di formazione delle graduatorie in esame (d.m. 50 del 3.3.2021) non preveda, quale condizione per il riconoscimento del servizio svolto presso la scuola non statale, l'accertamento del versamento dei contributi previdenziali, facendosi riferimento, ai fini della valutazione dei titoli, al solo servizio effettivamente prestato.

Alla luce di tali considerazioni, non può che dichiararsi l'illegittimità dei decreti impugnati, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria, incrementato di quello che la ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto alle dipendenze dell'I.C. di Monterotondo non fosse stato disconosciuto.

Da tale illegittimità discende, inoltre, il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza della risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro: non vi è dubbio, infatti, che si tratti di un danno ingiusto e direttamente riferibile alla condotta della Pubblica Amministrazione, la quale, attraverso i suoi incaricati, ha illegittimamente alterato la graduatoria e risolto anticipatamente il contratto di lavoro di cui la ricorrente era stata destinataria.

Com'è noto, ai fini dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante a carico della p.a., non è sufficiente la sola illegittimità del provvedimento, ma è altresì necessario che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'*"id quod plerumque accidit"* – connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità.

Nel caso di specie, deve ritenersi provato che, a causa dell'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio della ricorrente e della conseguente risoluzione



anticipata dal rapporto di lavoro, la stessa abbia subito un pregiudizio economicamente valutabile, rappresentato dalla retribuzione che avrebbe percepito dalla data in cui il contratto è stato illegittimamente risolto (24.01.2022), sino alla naturale scadenza dello stesso, originariamente fissata al 31.01.2022.

Conseguentemente, il Ministero convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata alla predetta retribuzione, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente dalla perdita dell'"*opportunità di poter lavorare per un anno intero, sin dall'inizio dell'a.s. 2021/2022, a causa dell'illegittimo decreto di rettifica emesso dal Dirigente Scolastico*".

Al riguardo, occorre osservare che il danno da c.d. perdita di *chances* presuppone la sussistenza di un pregiudizio certo (ancorché non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva - purché fondata su circostanze specifiche e concrete - dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza.

Il risarcimento in parola può essere, in altri termini, riconosciuto solo quando la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi.

Nel caso di specie, tuttavia, nulla è stato dedotto né provato dalla ricorrente, la quale si è limitata ad affermare di non aver potuto lavorare "per un anno intero", senza tuttavia allegare né tantomeno provare, neanche in via presuntiva, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita (ad esempio, documentando che docenti con punteggio uguale o inferiore a quello che le sarebbe spettato in difetto dei decreti di rettifica illegittimi, siano stati destinatari di proposte di contratto).

D'altronde, giova altresì considerare che, con ordinanza del 14.06.2022, è stato ordinato in via cautelare all'amministrazione convenuta il ripristino del punteggio originariamente attribuito alla ricorrente nella graduatoria di istituto del personale ATA valida per il triennio 2021/24, incrementato di quello che la ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto alle dipendenze dell'I.C. di [REDACTED] non fosse stato disconosciuto, per cui l'eventuale - e, comunque, indimostrata - perdita della possibilità di stipulare contratti di lavoro con l'amministrazione convenuta nell'anno 2022 sarebbe



stata comunque limitata al periodo intercorrente tra la risoluzione anticipata del contratto di lavoro in data 24.01.2022 e la data di emissione del suddetto provvedimento.

Infine, deve senz'altro respingersi la domanda - avanzata, peraltro, solo nelle conclusioni del ricorso - concernente il diritto proprio diritto al risarcimento del danno patito "*per non aver potuto effettuare la domanda di disoccupazione e quantificato in € 10.000,00, oltre interessi legati e rivalutazione monetaria*", rispetto alla quale nulla è stato allegato né tantomeno provato dalla ricorrente, né in termini di spettanza del trattamento di disoccupazione, né in punto di ammontare del medesimo.

Le spese di lite - comprensive anche della fase cautelare - seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara l'illegittimità dei provvedimenti n. 438/U del 21.02.2022, n. 444/U del 21.02.2022 e n. 1868/U del 24.03.2022, emessi dal Dirigente Scolastico dell'I.C. Statale di [REDACTED] di rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria di istituto del personale ATA valida per il triennio 2021/24 e di risoluzione anticipata dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto Comprensivo Statale [REDACTED] avente decorrenza dal 16.12.2021 e scadenza al 31.01.2022 per 36 ore settimanali di servizio;
- per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella predetta graduatoria, incrementato di quello che la ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto alle dipendenze dell'I.C. Statale di [REDACTED] non fosse stato disconosciuto;
- condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria parametrata alle retribuzioni che la medesima avrebbe percepito dalla data della risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato sottoscritto con l'IC di



██████████ (24.01.2022) fino alla naturale scadenza del contratto (31.01.2022), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;

- per il resto, rigetta il ricorso;

- condanna l'amministrazione convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € ██████████, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Tivoli, 09/05/2024

Il Giudice  
Giorgia Busoli

